



COMUNE DI ACATE

Provincia di Ragusa

Ordinanza sindacale N. 48 Del 31/07/2025	Oggetto: STAGIONE ESTIVA 2025: Misure per la prevenzione e vigilanza delle attività commerciali e di intrattenimento con riferimento al fenomeno della movida e all'inquinamento acustico, dal giorno 19 Luglio 2025 al 30 Settembre 2025.
---	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'incremento delle presenze sul territorio durante la stagione estiva comporta la necessità di procedimentalizzare tutti gli interessi di rango costituzionale coinvolti rappresentati dal diritto alla salute, alla mobilità, all'intrattenimento dei cittadini e alla tutela dell'iniziativa economica privata; **CONSIDERATO** che si pone, altresì, l'esigenza, in occasione della stagione estiva, ove si vengono a delineare problematiche di sicurezza urbana da ricollegare anche al fenomeno della "movida", di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di vivibilità, anche in considerazione di atti di disturbo alla quiete pubblica mediante disposizioni relative alle modalità di svolgimento dei c.d. piccoli intrattenimenti da parte dei pubblici esercizi con particolare riguardo al profilo delle emissioni sonore al fine di dettare regole uniformi di comportamento e conciliare l'esigenza dell'imprenditoria privata con la "tutela della tranquillità e del riposo" dei residenti;

LETTI gli artt. 2,3,32 e 41 Cost;

ATTESO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art 32 della L. 833/78 e dell'art. 117 d. lgs. 112/98, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

RICHIAMATI:

- Il T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931 con particolare riferimento all'art. 9 ed all'art. 100, così come modificati dal D.L. n. 14/2017 conv. L.n.48/2017, secondo cui nei casi di reiterata inosservanza del contenuto della presente ordinanza, emanata ai sensi dell'art 50 c.5 e 7, d.lgs. n. 267/2000, può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni;
- La L. 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" pubblicato sulla G.U. del 30 ottobre 1995 e succ. norme di attuazione, nonché:
 - D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
 - D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
 - D.P.C.M. 05.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
 - Decreto 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico";
 - D.P.C.M. 31.03.1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, c. 1, Lett. b), e dell'art. 2, commi 6, 7 ed 8 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 - Legge Quadro sull'inquinamento acustico";
 - D.P.C.M. 16.04.1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";
 - Circolare 6 settembre 2004 "Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio" - Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limiti differenziali;

- Decreto Legislativo 19.08.2005 n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore";
- Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della regione siciliana";
- L. n. 689/1981 e ss.mm.ii.

RICHIAMATA la Legge 24 novembre 1981 n. 689;

VISTI:

- Il parere del Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21/02/2013, redatto a seguito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal Tulp e di Regolamento di esecuzione di cui all'art. 13 D.L. 09/02/2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012 n. 35 che ha abrogato il co. 2 dell'art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulp e, conseguentemente, ha eliminato l'obbligo per i titolari di pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare all'interno delle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l'esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari;

LETTI gli artt. 50 e 54 d. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.

VISTO il regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico del Comune di Acate, redatto secondo quanto disposto dalla L. n. 447 del 26.10.1995 "Legge quadro in materia di inquinamento acustico" e dal D.A. della Sanità della Regione Siciliana 11.09.2007 "Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della Regione Siciliana", pubblicato in GURS n. 50 del 19.10.2007, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10.07.2024.

TENUTO CONTO che, stante l'urgenza, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990;

TUTTO CIO' PREMESSO, in considerazione della massimizzazione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla valutazione degli interessi pubblici e privati prima citati,

ORDINA

A decorrere dal 19.07.2025 e fino al 30.09.2025 quanto segue:

CAPO I - AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE ATTIVITÀ RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE) E PRESCRIZIONI

Art. 1. Pubblici esercizi ed impianti diffusione sonora.

Tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pub, mense, attività ricreative, agro-turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre) che intendano utilizzare all'interno di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, riconducibili al regime ex artt. 69 del T.U.L.P.S. e 124 del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli trattenimenti/musica di allietamento) dovranno soggiacere al rispetto delle sottoindicate prescrizioni e principi, fermo restando che sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali, ad esempio, schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, a cui si applica la fattispecie prevista dall'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 Codice Civile.

Art. 2 Definizioni

- Inquinamento acustico:** l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

- b) **Ambiente abitativo:** ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 19S, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- d) **Sorgenti sonore fJSse:** gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- e) **Sorgenti sonore mobili:** tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);
- f) **Valori limite assoluti di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- g) **Valori limite di accettabilità/immissione:** il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- h) **Valori limite differenziali** determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendola specifica sorgente disturbante);
- i) **Valori di qualità:** valori di rumore da conseguire nel breve, medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/9S
- j) **Classificazione o zonizzazione acustica:** la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- k) **Impatto acustico:** effetti indotti e variazioni di condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni
- l) **Piccoli intrattenimenti:** si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di "musica di allietamento" ed i cc.dd "concertini" ossia le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti. Tale attività è liberamente esercitabile, senza presentare alcuna comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività a condizione che: - l'attività di pubblico esercizio rimanga prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale;
- l'esercente sia in possesso del certificato SIAE (o O.I.A.);
 - non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali intrattenimenti;
 - non siano installate o allestite, per l'occasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica;
- non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d'immissione previsto dalla presente ordinanza;

-è vietato posizionare all'esterno dei locali (compreso negli spazi destinati ad occupazione del suolo pubblico) strumentazione musicale, ivi incluse le casse musicali, che dovranno essere posizionate entro il locale e rigorosamente verso l'interno.

Normalmente si tratta di esecuzioni dal vivo (piano bar), ma si può trattare anche di esecuzioni meccaniche, quando queste sono effettuate in orari limitati. Sono considerati concertini con strumento meccanico (vecchio giradischi, nastro magnetico, CD o videoregistratore) una serie di esecuzioni musicali organizzata attraverso una precisa scelta di brani effettuata da un disk-jockey o dallo stesso esercente.

Art. 3. Valori limite assoluti e differenziali

In attesa che il Comune di Acate provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, c. 1, lett. a), della L. n. 447/1995, si applicano, ai sensi dell'art. 8 DPCM 14/11/1997 (norme transitorie), i limiti di cui all'art. 6, c. 1, DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in 4 classi definite brevi manu attraverso il PRG comunale.

Tabella A

<i>Limite Assoluto</i>			<i>Limite Differenziale</i>	
<i>Leq indB(A)</i>			<i>Leq indB(A)</i>	
<i>ZONE</i>	<i>Diurno (06.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-06.00)</i>	<i>Diurno (06.00-22.00)</i>	<i>Notturmo (22.00-06.00)</i>
Zona A*	65	55	5	3
ZonaB*	60	50	5	3
Tutto il Territorio Nazionale	70	60	5	3
Zone esclusivamente industriali	70	70	-	-
*Zone di cui all'art. 2 del D.M.2 aprile 1968 n 1444				
A= Agglomerato urbani che rivestono carattere storico artistico di pregio ambientale				
B= Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A				

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dall'art. 2 c. 6 L. 447/95.

Art. 4. Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

L'autorizzazione ad utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o di utilizzo di strumenti musicali è subordinata all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustiche ai sensi dell'art. 8, co. 2, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999.

La suddetta documentazione, da presentare anche per fattispecie di ampliamento esterno correlata ad occupazioni di suolo pubblico, dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica, iscritto all'elenco regionale di cui all'art. 2, c. 6, L. 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali e dovrà esser presentata con almeno 15 gg. di anticipo rispetto alla data dell'evento da autorizzare.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, c. 5, L. 26 ottobre 1995 n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore.

Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.

Art. 5. Modalità di presentazione della documentazione e controllo.

La documentazione di cui al precedente punto deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego.

Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'amministrazione comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

L'amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione prodotta, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

L'amministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 L. 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, ...).

Art. 6. Definizione di attività rumorosa temporanea pubblici esercizi.

Si intendono tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sede di circoli, associazioni e simili).

Per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa.

E' vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali fuori dai locali dell'esercizio stesso. E' fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali.

Art. 7. Orario emissione sonore pubblici esercizi.

Per le attività temporanee esercitate in pertinenze interne organizzate da titolari di pubblici esercizi, sono previsti, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza.

A tal fine, i titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materie di emissioni sonore le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:

1) Periodo 19 luglio - 30 settembre 2025 (salvo eventuali provvedimenti emergenziali adottati dalle Autorità Statale e Regionale):

Da domenica a giovedì dalle ore 18:00 alle ore 01:00;

Venerdì (nottata di venerdì su sabato) e sabato (nottata di sabato su domenica), dalle ore 18.00 alle ore 02:00

nonché nelle notti del 10,14,15 Agosto dalle ore 18.00 alle ore 2:00.

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui all'art. 4

Art. 8. Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi.

In ordine alla disciplina dei c.d. piccoli intrattenimenti (Cfr. parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21/02/2013 del Dipartimento Pubblica Sicurezza) i titolari di pubblici esercizi, pur essendo esentati dalla licenza ex art. 69 TULPS, sono obbligati a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, c. 2, L. n. 447/5 e a rispettare gli orari previsti dal presente atto.

Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo in materia di orari per le emissioni sonore resta inteso che occorre essere in possesso di:

SCIA ex art. 68 TULPS nel caso di intrattenimenti occasionali o programmati caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero massimo di 200 persone e lo stesso si conclude entro le 24:00;

AUTORIZZAZIONE ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero superiore di 200 persone e lo stesso si conclude oltre le ore 24:00 (competenza della Questura).

Si dà atto che, per entrambe le fattispecie, trova applicazione l'art. 80 TULPS e, segnatamente, per gli eventi con un numero pari o inferiore a 200 persone occorre la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo ai sensi dell'art. 141 DPR 311/01 così come modificato dal d.lgs. 222/16; per gli eventi con un numero superiore a 200 persone occorre il parere della commissione competente ex art. 142 DPR 311/01.

Art. 9. Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da cantieri e da pubblicità fonica.

I rumori generati da attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00. Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra, nelle ore che gli sono state consentite devono rispettare i valori limite previsti dalla normativa vigente.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente, mentre è vietata nelle aree di pertinenza delle scuole nonché nelle aree ad esse immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m., fatti salvi periodi e/o orari d'inattività degli istituti.

Art. 10. Perturbamento della quiete pubblica

Dalle ore 23:00 alle ore 7:00 sono altresì vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna, compresi tutti quei rumori evitabili prodotti da veicoli a motore, quali l'uso in maniera inadeguata e continua dell'avviamento del motore, facendo girare a vuoto il motore di veicoli fermi. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione delle prescrizioni per la prevenzione e repressione dei rumori molesti e inutili della presente ordinanza comporta l'applicazione, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.lgs 267/2000, della sanzione

amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, da applicarsi con le modalità sanzionatorie previste dalla Legge n. 689/81.

CAPO II - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 11. Controlli

Fermo restando le competenze previste in materia da parte degli enti e/o organi e delle Forze di Polizia, per il Comune di Acate, con riguardo alle attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente atto, gli stessi potranno avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell'A.R.P.A.

Art. 12. Sanzioni e provvedimenti amministrativi per attività rumorose. Piccoli intrattenimenti (CAPO III).

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 Codice Penale il mancato rispetto del presente atto è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

- a) chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 258,00 a un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95;
- b) chiunque non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, etc.), o dal controllo ne risulti privo, sarà sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, c. 3, L.447/95;
- c) chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui al presente atto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00. Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verificano il mancato rispetto dei valori limite previsti, le stesse comunicano al titolare dell'attività le sanzioni previste dalla legge e dal presente atto. Il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa e dovrà dimostrare al competente ufficio di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, l'attività continui a superare i valori limite di immissioni imposti, l'organo competente potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime;
- d) In caso di prima violazione delle presenti disposizioni in materia di emissioni sonore, il Sindaco si riserva di adottare apposita ordinanza ex art. 54, c. 6, così come modificato dall'art. 8, c. 1, lett. a) D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la L. di conversione 18 aprile 2017 n. 48, a tenore del quale(...) per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici () adottando provvedimenti di cui al comma 4.
Ai fini procedurali, si applica la L. 689/1981.

Fermo restando quanto previsto all'art 4, il titolare dell'esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti il contenuto della presente ordinanza. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico che non ottempera all'obbligo di vigilare al che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone, ferma restando l'eventuale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., è soggetto sempre alla revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie. A tal fine, i titolari di pubblici esercizi, in forma individuale o associata, possono avvalersi di apposito personale (cd buttafuori e/o

stewart) utilizzabile anche a tutela dell'incolumità dei presenti, tra gli iscritti in apposito elenco tenuto dalla Prefettura dandone comunicazione preventiva alla autorità competenti.

A coloro che non ottemperano alle prescrizioni previste verrà applicata una sanzione pecuniaria amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000, che va da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le modalità sanzionatorie previste dalla Legge n. 689/81.

CAPO m-MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICI SPETTACOLI

Art. 13. Manifestazioni Pubbliche e Pubblico Spettacolo

Sia per le manifestazioni pubbliche che per le attività di pubblico spettacolo, gli interessati sono tenuti ad osservare i "modelli organizzativi e procedurali" previsti nelle direttive ministeriali (Cfr: Circolare Ministero Interno, Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018) che hanno impartito indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di manifestazioni pubbliche, rammentando che solo se si tratta di eventi di pubblico spettacolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS, da parte del Questore, è necessario il parere della Commissione comunale o provinciale sui locali di pubblico spettacolo.

Negli altri casi, qualora nella fase istruttoria vengono in rilievo profili di security o di safety, il Sindaco, prima di rilasciare l'autorizzazione, dovrà informare la Prefettura ai fini della sottoposizione dell'argomento al Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze, a:
U.T.G. - Prefettura di Ragusa; Commissariato di P.S. di Acate; Stazione Carabinieri di Acate;

Comando Provinciale Guardia di Finanza; Comando Polizia Provinciale; ARPA Ragusa; Responsabile Comunale Protezione Civile; ASP di Ragusa - Servizio prevenzione, nonché al Responsabile della Polizia Municipale di Acate, oltre alle Associazioni di Categoria presenti sul territorio comunale che debbono farsi carico di provvedere a comunicarla ai titolari delle attività interessate.

FA'OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, che revoca le precedenti emanate in materia

AVVERTE

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tar Catania o al Presidente della Regione Siciliana nei termini, rispettivamente, di 60 gg. e di 120 gg. dalla data di pubblicazione.

Firmato digitalmente da:
Il Sindaco
Giovanni Francesco Fidone
Data: 31/07/2025 12:06:27

Acate, li 31/07/2025